

REGOLAMENTO N. 134/63/CEE DEL CONSIGLIO**del 23 dicembre 1963****relativo alla diminuzione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini e a taluni tagli di carni suine per le importazioni effettuate dal 1° al 31 gennaio 1964****IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾ ed in particolare l'articolo 13,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini e alle carni della specie suina è stato fissato per l'ultimo trimestre 1963 nel regolamento n. 102/63/CEE del Consiglio ⁽²⁾ e per il 1° trimestre 1964 nel regolamento n. 133/63/CEE del Consiglio ⁽³⁾;

Considerando che con il regolamento n. 123/63/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento n. 124/63/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, quest'ultimo ha diminuito l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, e alle carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, per le importazioni effettuate in tutti gli Stati membri dal 1° al 31 dicembre 1963, dell'importo corrispondente per ciascun prodotto al prelievo che i Paesi Bassi avrebbero dovuto riscuotere in detto periodo nei confronti dei paesi terzi, in applicazione del regolamento n. 102/63/CEE del Consiglio;

Considerando come tuttora sussistano i motivi che hanno determinato l'adozione di tale regime

e come i prezzi abbiano subito un notevole aumento, particolarmente nel Regno del Belgio;

Considerando che è pertanto opportuno diminuire in misura ancora più notevole di quanto fatto sino ad ora i prelievi applicabili nei confronti dei paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

In deroga al regolamento n. 133/63/CEE del Consiglio, l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi fissato in detto regolamento per i suini vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, e per le carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate (voci n. 01.03 A II e 02.01 A III a della tariffa doganale comune), per le importazioni effettuate dal 1° al 31 gennaio 1964 in tutti gli Stati membri, è diminuito dell'importo corrispondente, per ciascun prodotto, al prelievo che il Belgio avrebbe dovuto riscuotere in detto periodo nei confronti dei paesi terzi, in applicazione del regolamento n. 133/63/CEE del Consiglio.

Tuttavia, per il calcolo del prezzo limite intracomunitario non si tiene conto della diminuzione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 dicembre 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

⁽¹⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 945/62.

⁽²⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 140 del 29 settembre 1963, pag. 2401/63.

⁽³⁾ Vedi pag. 3096/63 del presente numero.

⁽⁴⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 167 del 20 novembre 1963, pag. 2739/63.

⁽⁵⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 174 del 30 novembre 1963, pag. 2797/63.